



**COMUNICATO UFFICIALE n° 16**  
**del 26 giugno 2019**  
(composto da n° 05 pagine)

**Sommario:**

- ❖ Delibera Corte Nazionale di Giustizia n. 05/2019

**S.d.A. CALCIO NAZIONALE UISP**

Via Laudadeo Testi n.2  
43122 Parma (PR)

Tel 0521 707411

Fax 0521 707420

e-mail: [calcio@uisp.it](mailto:calcio@uisp.it)

sito web: [www.uisp.it/calcio](http://www.uisp.it/calcio)

CORTE NAZIONALE DI GIUSTIZIA

DECISIONE N. **05/2019** (Stagione Sportiva 2018/2019)

La Corte Nazionale di Giustizia nelle persone dei

Giambianco Silvestro – Componente

Marzo Angelo – Componente

Massimiliano Bianchi – Componente

Ha emanato la seguente decisione

Ricorrente : ASD CALCIO CODISOTTO

Comitato UISP di REGGIO EMILIA Gara:

ASD CALCIO CODISOTTO – US COVIOLESE 07

Gara del 06.05.2019

Delibera n. 10 del 25.05. 2019

Comunicato ufficiale n. 34 del 29.05.2019

**SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO**

L'associazione "ASD CALCIO CODISOTTO" in data 04.06.2019, con RICORSO a firma del presidente Marco Ferrari tessera Uisp n.° 190105512 ha proposto ricorso avverso la decisione del Commissione disciplinare di secondo grado, pubblicata sul comunicato ufficiale numero 34 del 29.05.2019 della Struttura di Attività Calcio Comitato Reggio Emilia in merito alla squalifica dei tesserati Almecija Joel Maximiliano a tutto il 06.05.2020 (art. 227 RTN), Traore Oumar a tutto il 31.12.2020 (art. 227 RTN). L'Associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva, motivando che l'Almecija quale proprio portiere, nel tentativo di rinviare la palla veniva impedito al rinvio dal giocatore avversario numero 00 subendo una gomitata sul viso, reagendo poi immediatamente, arrivando allo scontro fisico con l'avversario. Successivamente

il sig. Traore Omar in fase di riscaldamento interveniva in campo per dividere i due atleti. A questo punto entravano in campo tutti i giocatori. Calmatasi la situazione il n. 4 della US Covioliese 07 dava uno schiaffo allo stesso Traore. Da ciò si generava una “rissa”, a seguito della quale interviene il n 91 Almecija Joel Maximiliano. Il Traore a quel punto prendeva una panchina in mano per reagire, ma si ravvedeva immediatamente, rilanciandola sul posto. A questo punto i compagni di squadra hanno allontanando il Traore portandolo nel magazzino del campo sportivo per calmarlo. Successivamente a ciò il direttore di gara decide di decretare la fine della partita. Viste le differenze delle squalifiche inflitte dal Giudice di Primo Grado ritiene il ricorrente che all’arbitro siano sfuggiti i gesti provocatori degli avversari che hanno generato la reazione dei propri tesserati che sono i primi a riconoscere di aver sbagliato a reagire come descritto nei fatti e se ne scusano. Aggiunge poi che i due tesserati si sono sempre comportati correttamente e, in passato non si erano mai resi protagonisti di episodi del genere. Per tali motivi la ricorrente chiede una riduzione delle squalifiche dei due tesserati, non essendo ritenute eque rispetto al reale accadimento dei fatti avvenuti sul terreno di gioco ed ai provvedimenti presi nei confronti degli avversari.

### **Motivazioni**

Dopo aver visionato l’istanza di reclamo e la documentazione presentata, nonché il referto arbitrale con i suoi allegati e integrazioni:

La Corte Nazionale di Giustizia, prima di verificare il contenuto è tenuta a verificare se il ricorso risponde ai dettami di cui all’art. 159 RTN, che disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità.

Ebbene la Commissione di secondo grado ha rilevato la mancanza del nominativo della ricorrente (con correlato il numero di affiliazione), quella del nominativo del socio (con correlato il numero di tessera), che hanno reso giustificabile il rigetto ed ai quali non è possibile sopperire in sede di Terza istanza.

Il ricorrente, sul ricorso di terza istanza, non fa minimamente cenno alla delibera della Commissione di secondo grado, che invece secondo il nostro Ordinamento Sportivo risulta essere “tassello” importante dei tre gradi di giudizio. Infatti il ricorrente nel caso specifico deve “obbligatoriamente” ricorrere in primis al mancato giudizio di secondo grado e successivamente appellarsi al giudizio di primo grado.

Nel ricorso presentato a questa Corte, il ricorrente “quasi vorrebbe”, con la mancata citazione della predetta Delibera, “sanare” il mancato giudizio della Commissione di secondo grado, passando direttamente al giudizio di terza istanza. Ciò ovviamente non è possibile: la mancata specifica contestazione della decisione di secondo grado e dei motivi “in rito” che la sorreggono rende impossibile tornare ad esaminare il provvedimento di merito reso dal primo Giudice.

Inoltre la lettera E del predetto articolo 159 RTN prevede l’esposizione sommaria dei motivi, che nel caso di specie sono generici, in quanto non si comprende quali norme del regolamento di disciplina sono state violate, se non invocando una generica iniquità; alla stessa esposizione, poi, non si accompagna una produzione documentale idonea a confutare il referto arbitrale.

**La mancanza dei predetti requisiti è condizione di inammissibilità del ricorso.**

PQM

La Corte Nazionale di Giustizia dispone:

- **di Rigettare** l'istanza di Reclamo della Società ASD CALCIO CODISOTTO giudicandola inammissibile in quanto la Commissione di secondo grado ha rilevato la mancanza del nominativo della ricorrente (con correlato il numero di affiliazione), quella del nominativo del socio (con correlato il numero di tessera), che hanno reso giustificabile il rigetto, per mancanza di alcuni requisiti di cui all'art.159 RTN, ed ai quali non è possibile sopperire in sede di Terza istanza.
- di confermare, con il rigetto del reclamo, la decisione della Commissione disciplinare di Appello (delibera n. Delibera n.° 10 del 25.05.2019, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 29/05/2019 della Struttura di Attività Calcio Comitato Emilia-Romagna, e di confermare le decisioni assunte dal Giudice di primo grado pubblicate nel Comunicato ufficiale n. 37 del 09.05.2019 della Struttura di Attività Calcio Comitato Reggio Emilia);
- di disporre l'incameramento della cauzione versata, per il rigetto del reclamo;
- di disporre che la presente delibera sia pubblicata integralmente sul comunicato ufficiale della Struttura di Attività Calcio Comitato Emilia-Romagna e della Struttura di Attività Calcio Comitato Reggio Emilia, per gli adempimenti di cui all'Art.184. - comma a) RTN 2018.

Così deciso in Parma, lì 26 giugno 2019

F.to Silvestro Giambianco - Responsabile  
F.to Angelo Marzo - Componente  
F.to Massimiliano Bianchi - Componente